



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Raffaella Calò
nella causa iscritta al n. 920/2013 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

O A

elettivamente domiciliato in Livorno, piazza Marinai d'Italia n. 3, presso lo studio dell'avv. Cesarina Barghini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

T s.p.a.

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Livorno, corso Amedeo n. 58, presso lo studio dell'avv. Matteo Pollastrini che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;

resistente

all'udienza del 4 febbraio 2016, all'esito della camera di consiglio, alle ore 15,40, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 1° luglio 2013 il ricorrente, premesso di avere prestato attività lavorativa come ufficiale di coperta in favore della società convenuta in ragione di una pluralità di convenzioni di arruolamento stipulate a viaggio, a partire dal 12.06.2010 sino allo sbarco avvenuto il 10.03.2012, ha domandato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla data del 12.06.2010 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia, con conseguente condanna della società convenuta a corrispondere ad esso ricorrente le differenze re-



tributive maturate, da calcolarsi in base alla retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione nonché, se e in quanto applicabile, la sanzione di cui all'art. 32 l. 183/2010 nella misura ritenuta di giustizia.

2. La società resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, avendo parte ricorrente genericamente richiesto la conversione del contratto di arruolamento a viaggio in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza però indicare e specificare la tipologia di contratto a tempo indeterminato e senza chiarire il periodo.

Sempre in via preliminare, parte resistente ha eccepito la intervenuta decadenza ex art. 32 comma terzo l. 183/2010, del ricorrente da ogni diritto, non avendo mai impugnato i contratti a viaggio conclusi con la convenuta né gli atti di risoluzione/cessazione degli stessi nei termini di legge. Ancora in via preliminare e ferma l'eccezione di decadenza di cui sopra, parte resistente ha eccepito che il ricorrente sarebbe decaduto anche dalla possibilità di impugnare la cessazione del rapporto di lavoro, avendo parte ricorrente risolto l'ultimo contratto per malattia ai sensi dell'art. 62 comma 1 lett. e) CCNL senza preoccuparsi di comunicare la cessazione della stessa. Nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea.

3. L'eccezione preliminare di nullità della domanda formulata dalla parte resistente si profila infondata emergendo chiaramente da una lettura del ricorso tanto il *petitum* che la *causa petendi* della domanda attorea. Quanto poi alla asserita omessa indicazione del tipo di contratto rivendicato, è sufficiente evidenziare che parte ricorrente agisce al fine di sentire accertare la nullità parziale del primo contratto di arruolamento e dei contratti successivi, nella parte in cui prevedono un termine di durata, con ciò facendo applicazione dei principi generali in tema di azione di nullità valevoli anche nel settore marittimo.
4. E' invece fondata e deve conseguentemente essere accolta l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010 sollevata dalla parte convenuta, per i seguenti motivi.
5. Com'è noto, l'art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, prevede che le disposizioni di cui all'art. 6 della l. 604/66, come modificato dal comma primo del medesimo art. 32, e relative alla decadenza dalla impugnativa del licenziamento, si applichino anche alle azioni di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Per effetto dell'art. 32 cit., dunque, anche per le azioni volte all'accertamento della nullità del termine di durata apposto al contratto, il lavoratore è onerato della impugnativa stragiudiziale del contratto nonché della formulazione della domanda giudiziale entro il termine decadenziale di giorni centottanta.



6. Ebbene, posto che l'art. 32 cit., nella versione applicabile *ratione temporis*, si riferisce a tutte le ipotesi di nullità del termine apposto al contratto di lavoro e dunque alla c.d. conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ritiene il Tribunale che la decadenza in parola debba trovare applicazione anche in materia di lavoro marittimo, a ciò non ostando né il dato testuale dell'art. 32 cit. (di recente modificato dalla l. 92/2012 e poi ancora dal c.d. job acts) ovvero la specialità della lavoro nautico.
7. Quanto al dato testuale, il richiamo contenuto in alcune parti dell'art. 32 al d. lgs. n. 368/2001 prova troppo, atteso che l'art. 32 comma quinto l. 183/2010 si riferisce genericamente ai "casi di conversione del contratto a tempo determinato", e dunque si profila come espressione di portata generale in grado di attrarre nella propria orbita tanto il contratto di arruolamento a tempo determinato che il contratto a viaggio, che costituisce comunque un contratto a tempo determinato, il cui termine è certo nell'an e incerto nel quando. Del resto, sostenere che l'art. 32 cit. così come modificato dalla l. 92/2012 trovi applicazione nelle sole ipotesi di nullità di cui al d. lgs. n. 368/2001 oltre ad apparire in contrasto con il dato normativo (v. ad esempio art. 32 comma quarto lett. b), dove si fa riferimento a disposizioni previgenti al d. lgs. n. 368/2001 ovvero lett. d) collide irrimediabilmente con la *ratio* della norma e la sua naturale tendenza espansiva (su cui v. da ultimo Cass. n. 17540 del 1°.08.2014).
8. Né vale evidenziare, per escludere l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 32 cit., la specialità della materia nautica, posto che si tratta di specialità che è andata viepiù attenuandosi nel tempo e considerato soprattutto che la conversione del contratto per i marittimi è prevista chiaramente dall'art. 326 cod. navigazione (v. sul punto Cass. n. 11939/2005, che nell'escludere l'applicabilità dell'art. 18 l.300/70 alle ipotesi di contratti a viaggio dei marittimi, richiama il parallelismo esistente tra l'art. 326 c. nav. e la vecchia disciplina sul contratto a tempo determinato, nei termini seguenti: "Infatti, mentre la tutela prevista dall'art. 18 sopra citato attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi la scadenza del termine, sia pur invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione dell'esecuzione che le parti danno della clausola nulla (Cass. Sez. Un. 8 ottobre 2002 n. 14381). Non può dubitarsi dell'applicabilità dei suddetti principi al rapporto



di lavoro nautico, atteso il parallelismo della disciplina prevista dall'art. 326 cod. nav. per l'ipotesi di una pluralità di contratti a viaggio o a tempo determinato rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 230 del 1962, ed in particolare rispetto all'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, in tema di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ed infatti il citato art. 326 cod. nav. prevede che quando, a causa di una pluralità dei suddetti contratti l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno (la prestazione ininterrotta sussiste quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore al sessanta giorni), il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.)”).

9. Del resto, e concludendo sul punto, nella fattispecie in esame è lo stesso ricorrente a richiamare espressamente l'art. 32 cit. “se e in quanto applicabile”, ai fini della determinazione della risarcimento del danno, a dimostrazione del fatto che l'utilizzo dell'art. 32 come norma di carattere generale nelle ipotesi di c.d. conversione del contratto a tempo determinato (*rectius*, di azione di accertamento della nullità parziale del contratto) costituisce soluzione ermeneutica convincente.
10. Ebbene, tanto premesso in punto di diritto e ritenuta dunque la piena applicabilità della decadenza di cui all'art. 32 l. 183/2010 anche ai contratti di lavoro stipulati dai marittimi, come nella fattispecie oggetto di causa, la domanda del ricorrente deve essere dichiarata improponibile per intervenuta decadenza.
11. Invero, posto che il rapporto di lavoro è pacificamente cessato il 10 marzo 2012 (data dell'ultimo sbarco, comprovato dallo statino del mese di marzo 2012, in atti), e posto che la domanda giudiziale è stata proposta con ricorso depositato il 1° luglio 2013, non risultando peraltro detta domanda preceduta dall'impugnativa stragiudiziale del termine di durata, deve ritenersi che alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente era già decaduto dall'azione.
12. Le precedenti considerazioni, determinando l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, hanno valenza assorbente rendendo superflua la disamina delle ulteriori domande ed eccezioni delle parti.
13. In ragione dell'assenza di un uniforme orientamento nella giurisprudenza circa l'applicabilità dell'art. 32 l. 183/2010 al lavoro marittimo e della obiettiva ed eccezionale complessità delle questioni di diritto affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del cinquanta per cento. Le spese non compensate seguono la soccombenza e sono



liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, avuto riguardo al valore della causa e all'attività svolta.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da O A nei confronti di T s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 1° luglio 2013, nella causa iscritta al n. 920/13 R.G.A.C.:

- a) dichiara inammissibile la domanda;
- b) compensa parzialmente le spese di lite, nella misura del cinquanta per cento, e condanna O A al pagamento in favore di T s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese non compensate che liquida ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 1.756,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Livorno, 4 febbraio 2016

Il Giudice

Raffaella Calò



